DECISIONE (PESC) 2021/1011 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2021

che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 7 dicembre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/2274 ([1]) che nomina il sig. Ángel LOSADA FERNÁNDEZ rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Sahel.

(2) Il 25 giugno 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/906 ([2]) che proroga il mandato del sig. LOSADA FERNÁNDEZ quale RSUE per il Sahel. Tale decisione è stata modificata da ultimo dalla decisione (PESC) 2021/283 del Consiglio ([3]). Il mandato dell'RSUE scadrà il 30 giugno 2021.

(3) È opportuno che sia nominato un nuovo RSUE per il Sahel per un periodo di 14 mesi.

(4) L'RSUE espleterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

1. La sig.ra Emanuela Del Re è nominata rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel (RSUE) per il periodo dal 1º luglio 2021 al 31 agosto 2022. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE sia prorogato o termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

2. Ai fini del mandato dell'RSUE, per Sahel si intende l'area che costituisce il principale ambito geografico della strategia integrata dell'Unione europea nel Sahel («strategia») adottata mediante le conclusioni del Consiglio del 16 aprile 2021, vale a dire il Burkina Faso, il Ciad, il Mali, la Mauritania e il Niger. L'RSUE avvia inoltre un dialogo, se del caso, con i paesi del bacino del lago Ciad e con altri paesi ed entità regionali o internazionali oltre il Sahel, fra cui il Maghreb, l'Africa occidentale e il Golfo di Guinea.

Articolo 2

Obiettivi politici

1. Sulla base degli obiettivi politici della strategia di contribuire attivamente e in via prioritaria agli sforzi regionali e internazionali volti a raggiungere una pace duratura, la sicurezza, la stabilità e lo sviluppo sostenibile nella regione. Inoltre, l'RSUE punta a rafforzare la qualità, l'impatto e la visibilità degli svariati aspetti dell'impegno dell'Unione nel Sahel.

([1]) Decisione (PESC) 2015/2274 del Consiglio, del 7 dicembre 2015, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel (GU L 322 dell'8.12.2015, pag. 44)

([2]) Decisione (PESC) 2018/906 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel (GU L 161 del 26.6.2018, pag. 22).

([3]) Decisione (PESC) 2021/283 del Consiglio, del 22 febbraio 2021, che modifica la decisione (PESC) 2018/906 del Consiglio che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel (GU L 62 del 23.2.2021, pag. 47).

2. L'RSUE contribuisce a sviluppare e attuare gli sforzi dell'Unione nella regione in modo integrato, anche negli ambiti della politica, della sicurezza e dello sviluppo, nonché a coordinare tutti i pertinenti strumenti e portatori di interesse per le azioni dell'Unione. L'RSUE contribuisce a intensificare l'impegno dell'Unione in termini di dialogo e coordinamento nell'ambito dei meccanismi nazionali, regionali e internazionali, in particolare il partenariato per la sicurezza e la stabilità nel Sahel (P3S), la *Sahel Alliance* e la coalizione per il Sahel in quanto quadro di dialogo politico e strategico con il Sahel.

3. L'azione dell'RSUE è condotta in stretto coordinamento e cooperazione con il servizio europeo per l'azione esterna, le delegazioni dell'Unione, la Commissione, gli Stati membri e altri pertinenti portatori di interesse. Particolare attenzione è riservata al rafforzamento e all'approfondimento del partenariato con il G5 Sahel e al contributo alla riflessione internazionale su un finanziamento permanente e prevedibile a sostegno della forza congiunta del G5 Sahel.

Articolo 3

Mandato

1. Al fine di realizzare gli obiettivi politici nel Sahel, l'RSUE ha il mandato di:

a) contribuire attivamente all'attuazione della strategia nonché coordinare e sviluppare ulteriormente l'approccio integrato dell'Unione alle crisi nella regione, con l'obiettivo di rafforzare la coerenza e l'efficienza globali delle attività dell'Unione nel Sahel;

b) avviare un dialogo, anche attraverso la diplomazia navetta, con tutti i pertinenti portatori di interesse nella regione, i governi, le organizzazioni regionali, in particolare il G5 Sahel e la sua forza congiunta, i firmatari dell'accordo di pace e riconciliazione in Mali scaturito dal processo di Algeri («accordo di pace del Mali»), le organizzazioni internazionali, la società civile e le diaspore, nonché con i paesi del Maghreb, del Golfo di Guinea e del bacino del lago Ciad, nell'intento di promuovere gli obiettivi dell'Unione e contribuire a una migliore comprensione del ruolo dell'Unione nel Sahel. Insieme al G5 Sahel, particolare attenzione è riservata, tra l'altro, alla promozione del rispetto dei diritti umani e agli elementi non militari della sua forza congiunta, come la componente di polizia;

c) rappresentare e promuovere gli interessi e la visibilità dell'Unione nei pertinenti consessi regionali e internazionali nonché attraverso la partecipazione al *Comité de Suivi* dell'accordo di pace del Mali e ad altri processi nazionali rilevanti ai fini della stabilità della regione;

d) facilitare un'azione dell'Unione pienamente coordinata e globale nella regione avvalendosi di tutti gli strumenti pertinenti, compresi lo strumento europeo per la pace, la cooperazione allo sviluppo, le attività degli Stati membri e il sostegno dell'Unione alla gestione delle crisi e alla prevenzione dei conflitti, attraverso la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali), la missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali), la missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger), nonché avvalendosi degli sforzi di stabilizzazione nell'ambito della coalizione per il Sahel, in particolare il P3S e la *Sahel Alliance* e i rispettivi segretariati;

e) mantenere una stretta cooperazione con le Nazioni Unite (ONU), in particolare con il rappresentante speciale del segretario generale per l'Africa occidentale e il Sahel, il coordinatore speciale per lo sviluppo nel Sahel, il rappresentante speciale del segretario generale e il capo della missione multidimensionale integrata di stabilizzazione delle Nazioni Unite in Mali (MINUSMA), l'Unione Africana, in particolare l'alto rappresentante dell'Unione Africana per il Mali e il Sahel, il G5 Sahel, in particolare la presidenza del G5 e il suo segretario esecutivo, l'alto rappresentante della coalizione per il Sahel, la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale, la Commissione del bacino del lago Ciad; l'Autorità Liptako-Gourma; e con gli altri primari portatori di interesse nazionali, regionali e internazionali, inclusi altri inviati speciali per il Sahel, nonché con le autorità pertinenti nel Maghreb, nel Corno d'Africa, nel Golfo di Guinea e nella zona del Medio Oriente;

f) seguire da vicino e analizzare l'impatto delle cause profonde dell'instabilità e le tendenze a lungo termine nella regione, compresi i cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità, la pastorizia, l'accesso alle risorse naturali, in particolare la terra e l'acqua, e riferire al riguardo, nonché promuovere la gestione sostenibile delle risorse naturali e la cooperazione su di esse al fine di rafforzare la stabilità, e sostenere gli sforzi volti a limitare la diffusione dell'instabilità prestando particolare attenzione alle regioni più vulnerabili in termini di sicurezza, in particolare la regione Liptako-Gourma e la regione del lago Ciad;

g) seguire da vicino le altre dimensioni regionali e transfrontaliere delle sfide che la regione si trova ad affrontare, tra cui le pandemie, il terrorismo, la radicalizzazione, la criminalità organizzata, le minacce informatiche, il contrabbando di armi, il traffico e la tratta degli esseri umani, il traffico di stupefacenti, l'insicurezza marittima, i flussi di rifugiati e migratori e i correlati flussi finanziari illeciti;

h) seguire da vicino le conseguenze umanitarie, politiche, di sicurezza e sviluppo dei flussi su larga scala di rifugiati e migratori, compresi gli sfollati interni. Su richiesta, impegnarsi in dialoghi sulle migrazioni con i pertinenti portatori di interesse e contribuire più in generale alla politica dell'Unione in materia migratoria e di rifugiati con riguardo alla regione, in linea con le priorità politiche dell'Unione, al fine di continuare a promuovere una proficua cooperazione in materia di migrazione sulla base dei partenariati costruttivi istituiti negli ultimi anni;

i) in stretta cooperazione con il coordinatore antiterrorismo dell'UE, contribuire all'ulteriore attuazione della strategia antiterrorismo dell'UE e delle pertinenti conclusioni del Consiglio per la prevenzione e la lotta contro il terrorismo e l'estremismo violento. Mantenere contatti politici regolari ad alto livello con i paesi della regione interessati da terrorismo e criminalità organizzata internazionale e assicurare il ruolo chiave dell'Unione negli sforzi volti a combattere il terrorismo e la criminalità organizzata internazionale e le loro cause profonde. Ciò include gli sforzi dell'Unione tesi ad aumentare il suo sostegno alla capacità regionale del settore della sicurezza mediante la regionalizzazione delle missioni di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e il sostegno attivo allo sviluppo di capacità regionali, in particolare la forza congiunta del G5 Sahel, il suo coordinamento con attori internazionali come la MINUSMA e la sua relazione con la popolazione locale, in linea con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2359 (2017) e 2391 (2017);

j) seguire da vicino le conseguenze politiche, di sicurezza e sviluppo delle crisi umanitarie nella regione;

k) contribuire, in cooperazione con l'RSUE per i diritti umani, all'attuazione nella regione della politica dell'Unione in materia di diritti umani, in linea con il piano d'azione dell'Unione per i diritti umani e la democrazia, gli orientamenti dell'Unione sui diritti umani, in particolare gli orientamenti dell'Unione sui bambini e i conflitti armati, nonché in materia di violenza contro le donne e le ragazze e di lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, così come all'attuazione della politica dell'Unione in materia di donne, pace e sicurezza, in linea con il piano d'azione dell'Unione per le donne, la pace e la sicurezza per il periodo 2019-2024; promuovere l'inclusività e la parità di genere nel processo di costruzione dello Stato, in linea con l'UNSCR 1325 (2000) e le successive risoluzioni sulle donne, la pace e la sicurezza, tra cui l'UNSCR 2242 (2015), e sostenere l'attuazione dell'UNSCR 2250 (2015) sui giovani, la pace e la sicurezza;

l) continuare a prestare particolare attenzione al settore della giustizia nel suo complesso e ai meccanismi di responsabilità volti a combattere l'impunità e a ripristinare la fiducia della popolazione nel suo sistema giudiziario. Il contributo dell'RSUE include il monitoraggio periodico e la relazione sugli sviluppi nonché la formulazione di raccomandazioni a tale riguardo e il mantenimento di contatti regolari con le autorità pertinenti nella regione, l'ufficio del procuratore della Corte penale internazionale, l'ufficio dell'alto commissario per i diritti umani e il dialogo con i difensori dei diritti umani e gli osservatori nella regione;

m) attraverso contatti frequenti nella regione, anche con gli attori locali, aumentare la conoscenza delle aspettative e dei contesti locali da parte l'Unione. Sulla base di una continua analisi approfondita della situazione, facilitare la riflessione e contribuire alla risposta tempestiva e alla visione strategica e a lungo termine dell'Unione nel Sahel;

n) vigilare e riferire sul rispetto delle pertinenti UNSCR, in particolare le UNSCR 2056 (2012), 2071 (2012), 2085 (2012), 2100 (2013), 2227 (2015), 2295 (2016), 2364 (2017), 2374 (2017), 2359 (2017), 2391 (2017), 2423 (2018), 2432 (2018), 2480 (2019), 2484 (2019), 2531 (2020), e 2541 (2020).

2. Ai fini dell'espletamento del mandato dell'RSUE, l'RSUE tra l'altro:

a) fornisce consulenza e riferisce, se del caso, in merito alla formulazione delle posizioni dell'Unione nei consessi regionali e internazionali al fine di promuovere in modo proattivo un'azione basata sul partenariato e la reciproca assunzione di responsabilità e consolidare l'approccio integrato dell'Unione al Sahel;

b) concorre a mantenere una visione globale di tutte le attività dell'Unione e collabora strettamente con le pertinenti delegazioni dell'Unione e degli Stati membri.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.

2. Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.

3. L'RSUE coopera e lavora in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi competenti servizi.

Articolo 5

Finanziamento

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1º luglio 2021 al 31 agosto 2022 è pari a 1 588 000 EUR.

2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1. Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2. Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.

3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

4. Il personale dell'RSUE è ubicato presso i competenti servizi del SEAE o le delegazioni dell'Unione per assicurare la coerenza e la corrispondenza delle loro rispettive attività.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del personale dell'RSUE sono convenuti con i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate UE

L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio ([4]).

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1. Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.

2. Le delegazioni dell'Unione nella regione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al mandato dell'RSUE e in funzione della situazione di sicurezza nell'area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

a) stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza, e che contempli un piano di emergenza e di evacuazione;

b) provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell'area di competenza;

c) assicurando che tutti i membri della squadra dell'RSUE schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell'arrivo nell'area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal SEAE a tale area;

d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all'AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito di relazioni periodiche sui progressi compiuti e di una relazione completa finale sull'esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L'RSUE fornisce periodicamente all'AR e al CPS relazioni orali e scritte. Se necessario, l'RSUE riferisce anche a gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». In conformità dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

([4]) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

Articolo 12

Coordinamento

1. Nell'ambito della strategia, l'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Se del caso, si cercherà di stabilire un coordinamento con gli Stati membri. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle delle delegazioni dell'Unione e della Commissione e con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L'RSUE informa regolarmente le delegazioni dell'Unione e le missioni degli Stati membri nella regione.

2. Sul campo sono mantenuti stretti contatti con i competenti capimissione degli Stati membri, i capi delle delegazioni dell'Unione e i capi delle missioni della PSDC. Questi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE, in stretto coordinamento con le delegazioni pertinenti dell'Unione, fornisce orientamenti politici a livello locale ai capi delle missioni EUCAP Sahel Niger ed EUCAP Sahel Mali e al comandante della missione EUTM Mali. Se necessario, l'RSUE, il comandante della missione EUTM Mali e il comandante dell'operazione civile si consultano reciprocamente. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.

Articolo 13

Assistenza in relazione ai reclami

L'RSUE e il personale dell'RSUE contribuiscono a fornire elementi per rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE per il Sahel e forniscono assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.

Articolo 14

Riesame

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta all'AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni periodiche sui progressi compiuti e una relazione finale ed esauriente sull'esecuzione del mandato entro il 31 maggio 2022.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2021

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES